****

**TRIBUNALE DI CASSINO**

**Ufficio Esecuzioni Immobiliari**

**Richiesta Delega Notarile**

(da depositarsi in Cancelleria a cura dell’aggiudicatario entro 10 giorni dalla vendita)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ aggiudicatario del lotto \_\_\_\_ della procedura R.G.E.I. n. \_\_\_\_\_\_\_, posto in vendita all’udienza del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, avendo intenzione di ricorrere alla concessione di un mutuo bancario al fine di reperire le somme necessarie al pagamento del saldo prezzo,

CHIEDE

che sia delegato il Notaio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, telefono/fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

e che venga fissata la data per il contestuale compimento delle operazioni di stipula del contratto di mutuo bancario, ricezione del saldo prezzo e sottoscrizione del decreto di trasferimento.

DICHIARA

1. di essere a conoscenza che nessuna comunicazione verrà data del provvedimento di delega e si impegna, pertanto, a prenderne personalmente visione presso la Cancelleria;
2. di essere a conoscenza che il decreto di trasferimento non potrà essere firmato alla data fissata se:
	1. non sarà depositata unitamente al saldo prezzo una visura catastale aggiornata del bene;
	2. il Notaio delegato non provvederà a depositare la bozza del decreto di trasferimento almeno 10 giorni prima della data fissata per la sottoscrizione del decreto di trasferimento e la stipula del mutuo;
	3. dall’esame degli atti della procedura compiuto dal Giudice successivamente al deposito della bozza di decreto emergerà la necessità di integrare e/o verificare gli atti in tempi non compatibili con la stipula del mutuo nella data fissata (in tal caso sarà fissata data successiva nel termine massimo di 60 giorni dalla vendita);
3. di essere a conoscenza che successivamente all’entrata in vigore della Legge n. 80/2005 e successive modifiche, la cancellazione di eventuali ipoteche o pignoramenti, rispettivamente iscritte o trascritti successivamente alla trascrizione del pignoramento che ha dato luogo alla procedura in epigrafe, potrà essere disposta solo ove, unitamente alla bozza del decreto di trasferimento, venga depositata la certificazione ipotecaria (o idonea certificazione notarile) relativa al periodo successivo alla trascrizione di tale pignoramento;
4. di essere a conoscenza che saranno posti definitivamente a suo carico gli onorari e le spese per le attività delegate al notaio (ricezione del saldo prezzo, predisposizione della bozza del decreto di trasferimento, trascrizione e tassazione del decreto di trasferimento e cancellazione delle formalità pregiudizievoli), fatta eccezione per le sole spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli, che potranno essere successivamente rimborsate ove l’aggiudicatario provveda a depositare apposita e documentata istanza entro il termine fissato dal Giudice per la precisazione dei crediti;
5. di essere a conoscenza che contestualmente alla sottoscrizione del decreto dovrà versare (mediante deposito in Cancelleria o mediante versamento diretto da parte dell’Istituto mutuante al Notaio delegato) la somma pari al 15% del prezzo base dell’immobile a titolo di anticipo sulle spese indicate al punto 4), salvo rinuncia totale o parziale a tale anticipo da parte del Notaio, e che, successivamente alla sottoscrizione del decreto, dovrà altresì depositare le somme eventualmente richieste dal Notaio a titolo di integrazione dell’anticipo suindicato, a pena di mancato rilascio del decreto sottoscritto.

Cassino, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ L’aggiudicatario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_